



ASSOCIAZIONE TRIDENTINA PER LA CREMAZIONE

SO. CREM.

A.P.S.: L.7-12-2000, n.383 - Membro del CD, F.I.C.



Federazione Italiana per la Cremazione

STATUTO

[di tipo “a” ai sensi della Legge Provinciale di Trento 13 febbraio 1992 n. 8, modificato con delibera dell’Assemblea Straordinaria del 29 marzo 2008 ai sensi dell’art. 3 bis L.P. 8/92 conforme alle prescrizioni della L. n. 383/2000:
con modifica dell’art. 2 deliberata dall’assemblea straordinaria il 13 marzo 2010.]

**- Art. 1 –
COSTITUZIONE – SEDE – DURATA**

E' costituita un'Associazione di volontariato e di Promozione Sociale denominata:

ASSOCIAZIONE TRIDENTINA PER LA CREMAZIONE – SO.CREM.

L'Associazione ha sede legale in Trento, Via Gocciadoro 24.

L'Associazione avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2099 (duemilanovantanove) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria.

**- Art. 2 –
SCOPO**

L'Associazione opera senza fine di lucro, anche indiretto mediante lo svolgimento di attività di volontariato, prestate dai propri associati personalmente, spontaneamente e senza remunerazione anche indiretta, esclusivamente per fini di solidarietà, di promozione umana e sociale, di progressione civile e culturale.

L'Associazione si propone in particolare di:

- realizzare finalità di carattere educativo – formativo, forme di solidarietà sociale e di impegno civile per migliorare la qualità della vita, per prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, anche mediante iniziative educative volte in generale allo sviluppo della coscienza civile ed all'ampliamento della formazione culturale della comunità in generale;
- produrre in forma continuativa, servizi volti a contrastare e superare le situazioni di disagio derivanti da situazioni di mancata tutela e protezione dell'ambiente e dell'igiene;
- diffondere i valori morali, sociali ed igienici dell'incenerimento delle salme, in omaggio alle leggi dell'igiene, della protezione e conservazione dell'ambiente dall'inquinamento del suolo e delle acque;
- sensibilizzare l'ente pubblico per la realizzazione di aree crematorie a favore della comunità;
- promuovere presso gli organi dello Stato ed a livello Europeo le riforme atte a divulgare la pratica dell'incenerimento delle salme ed a rimuoverne gli ostacoli che le intralciano;
- tutelare, alla morte degli associati la piena esecuzione delle disposizioni testamentarie relative all'incenerimento delle proprie spoglie;
- provvedere alla cremazione dei cadaveri dei propri associati ai sensi delle leggi di polizia mortuaria vigenti;

- propagandare il principio della cremazione con conferenze, pubblicazioni, o altri mezzi di stampa o televisivi;
- mantenere relazioni con la Federazione Italiana ed altre associazioni anche estere per rafforzare l'azione di propaganda e sviluppo e conseguire gli scopi del presente statuto. L'Associazione può avvalersi, per l'esercizio delle proprie attività, di strutture proprie, di strutture messe a disposizione da terzi o, nelle forme previste dalle vigenti leggi, di strutture pubbliche;

L'Associazione può altresì avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente anche di soci, purché l'apporto del personale volontario rimanga prevalente.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari.

L'Associazione può altresì ricevere il deposito delle disposizioni anticipate di trattamento sanitario (testamento biologico) e si onera di garantirne il rispetto e l'esecuzione di fronte a tutti e in ogni sede.

L'accesso ai servizi erogati ed alle attività svolte dall'Associazione è garantito a tutti in maniera paritaria, senza alcuna differenziazione tra soci e non soci.

- Art. 3 – SOCI

L'Associazione si compone di un numero indeterminato di soci.

Hanno diritto ad essere soci tutte le persone fisiche maggiorenni che condividono gli scopi e finalità dell'Associazione, salvo motivato diniego del Direttivo, appellabile in assemblea.

Possono partecipare all'Associazione altri enti od associazioni aventi scopo analogo a quello perseguito dall'Associazione stessa salvo motivato diniego del Direttivo, appellabile in assemblea.

- Art. 4 – AMMISSIONE

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati; il Consiglio Direttivo delibera sulla ammissione dei nuovi soci, previo controllo dei requisiti di cui al presente statuto.

La delibera di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori su un libro degli associati. All'atto della domanda o successivamente i soci potranno compilare la domanda di volontà espressa di cremazione della propria salma, incaricando all'uopo i responsabili

dell'Associazione ai sensi delle vigenti leggi; la dichiarazione dovrà essere autenticata o convalidata secondo legge. Condizione essenziale per la presentazione della domanda di ammissione a socio è la maggiore età e la capacità giuridica per le persone fisiche, la capacità di agire per le persone giuridiche, nonché per le associazioni, gli enti e le persone giuridiche, l'assenso dei loro organi interni espressivi della volontà dell'ente o della società.

- Art. 5 - OBBLIGHI

I Soci sono obbligati:

- a) al versamento immediato della tassa di ammissione, da determinarsi dal Consiglio Direttivo di anno in anno;
- b) a versare annualmente la quota di partecipazione secondo quanto stabilito annualmente dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) al rispetto dei diritti, della dignità personale e delle convinzioni dei destinatari dell'attività.

I soci sono inoltre tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con i terzi, nonché all'accettazione degli obblighi e delle norme previste dal presente Statuto.

- Art. 6 - RECESSO – DECADENZA – ESCLUSIONE – MORTE

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o a causa di morte.

Oltre che nei casi di legge il socio può recedere con effetto immediato con semplice comunicazione diretta al Consiglio Direttivo.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti dei soci che abbiano perso i requisiti per rimanere tali.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio;

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dell'eventuale Regolamento interno e delle delibere adottate dagli organi sociali;
- b) che si renda moroso nel versamento delle quote sottoscritte o della quota di partecipazione annuale;
- c) che abbia una condotta morale o civile tale da renderlo indegno di appartenere all'Associazione;
- d) che in qualunque modo arrechi gravi danni, anche morali alla Associazione, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.

L'esclusione diventa operante nel giorno di comunicazione della relativa delibera al socio. Le controversie che insorgessero fra i soci e l'Associazione in merito ai provvedimenti di cui sopra, saranno demandati alla decisione del Collegio dei Probiviri regolato dal presente statuto.

**- Art. 7 -
ORGANI**

Sono organi della Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sono elettive essendo l'Associazione retta da principi di democraticità.

**- Art. 8 -
ASSEMBLEA**

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è competente per i seguenti oggetti:

- 1) approvare il bilancio annuale ed eventualmente quello preventivo;
- 2) eleggere le cariche sociali;
- 3) fissare la tassa annuale di partecipazione all'Associazione;
- 4) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservate alla sua competenza o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche allo statuto sociale e sullo scioglimento della Società nonché provvedere alla nomina dei liquidatori determinandone i relativi poteri.

**- Art. 9 -
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, su delibera del Consiglio stesso, almeno una volta l'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio.

Può essere altresì convocata dal Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, ogni volta che ne sussista la necessità e deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci.

L'avviso di convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno 7 giorni liberi prima, a mezzo raccomandata o per equipollente che potrà consistere anche nel recapito del giornale dell'Associazione contenente la pubblicazione dell'avviso stesso.

L'assemblea in prima convocazione è validamente costituita quando sia presente in proprio o per delega almeno il 50% (cinquanta per cento) degli associati; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza relativa.

Per modifiche dello Statuto, scioglimento dell'Associazione, fusione con altre associazioni, occorrerà tuttavia il voto favorevole di almeno i tre quarti dei votanti.

- Art. 10 - VOTAZIONE

Per le votazioni si procederà con il sistema della alzata di mano; per l'elezione delle cariche sociali, salvo diversa delibera dell'Assemblea, si procederà a scrutinio segreto.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio con delega scritta; ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.

Le delibere assunte dall'Assemblea secondo le norme statutarie obbligano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

Delle delibere assembleari verrà redatto verbale da tenere a cura del Presidente e del Segretario.

- Art. 11 - PRESIDENZA ASSEMBLEARE

L'Assemblea elegge il suo Presidente e il Segretario.

L'Assemblea nomina ove necessari due scrutatori.

- Art. 12 -
CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di cinque soci.

I suoi membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di cessazione dalla carica nel corso del triennio di uno o più membri ad essi subentreranno i candidati non eletti nell'assemblea, secondo l'ordine del maggior numero di preferenze riportato.

Nella prima riunione successiva alla loro elezione i membri del Consiglio provvederanno a nominare fra loro il Presidente, il Vicepresidente, nonché a designare eventuali funzioni di Segreteria e Tesoreria in capo ad altri Consiglieri e fissarne gli incarichi.

Possono altresì nominare per meriti particolari il Presidente Onorario cui spettano gli esclusivi incarichi di rappresentanza indicati dalle decisioni del Consiglio Direttivo.

- Art. 13 -
CONVOCAZIONE CONSIGLIO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che lo riterrà opportuno e quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei Consiglieri.

Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.

Spetta pertanto al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- b) redigere i bilanci consultivi ed eventualmente preventivi;
- c) stipulare gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- d) deliberare circa l'ammissione, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- e) compiere tutti gli atti ed operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione solo di quelli che per disposizione di legge o del presente statuto siano riservati all'Assemblea generale;
- f) determinare la quota di prima iscrizione dei nuovi soci;
- g) proporre la quota annuale associativa da ratificare da parte dell'Assemblea;
- h) predisporre ed approvare l'eventuale regolamento interno in ossequio alle disposizioni statutarie;
- i) delegare a singoli consiglieri poteri di amministrazione e rappresentanza per singoli atti o categorie di atti;

- l) attribuire a terzi procuratori particolari o speciali incarichi;
- m) fissare eventuali rimborsi delle spese vive ai soci volontari, agli amministratori ed ai revisori dei conti purché nei limiti delle spese sostenute;
- n) fissare il trattamento degli eventuali dipendenti e collaboratori.

**- Art. 14 -
RAPPRESENTANZA**

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale.

Sono in particolare compiti del Presidente:

- a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- b) firmare gli atti ufficiali relativi all'attività sociale;
- c) rappresentare legalmente l'Associazione nei confronti della legge e di terzi;
- d) convocare l'Assemblea dei soci, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, o su richiesta di almeno un quinto dei soci;
- e) coordinare l'attività dell'Associazione impartendo le opportune disposizioni;
- f) determinare e coordinare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'attività delle eventuali delegazioni periferiche dell'Associazione;
- g) nominare terzi procuratori per particolari o speciali incarichi previa delibera del Consiglio Direttivo;
- h) convalidare le firme degli associati relative alle dichiarazioni di volontà di cremazione.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento esercitandone i rispettivi poteri.

Esso è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri.

Al Vice-Presidente possono essere delegati dal Consiglio in tutto o in parte particolari poteri e compiti.

**- Art. 15 -
REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri nominati dall'Assemblea.

Esso controlla la gestione sociale, la contabilità ed il patrimonio, vigila sull'osservanza delle norme dello Statuto ed accerta l'esattezza delle Scritture Contabili e del Bilancio.

I Revisori dei Conti potranno assistere alle sedute del Consiglio Direttivo alle quali devono essere invitati.

I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

**- Art. 16 -
COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri scelti preferibilmente fra persone estranee alla Associazione ed eletti dall'Assemblea ordinaria.

Durano in carica fino alla loro sostituzione da parte dell'Assemblea.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di arbitro per la risoluzione delle controversie insorte in materia di recesso, decadenza, esclusione e di tutte le eventuali controversie fra i soci e gli organi sociali inerenti e conseguenti alla partecipazione alla presente Associazione, nonché all'interpretazione delle disposizioni contenute nell'atto costitutivo e nello statuto.

Gli stessi decideranno secondo equità senza formalità e procedura e il loro giudizio sarà definitivo.

**Art. 17 –
BILANCIO - PATRIMONIO**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31.12 (trentuno dicembre) di ogni anno.

Il bilancio consuntivo redatto dal Consiglio Direttivo e vistato dai componenti il Collegio dei revisori dei conti viene depositato presso la sede sociale nei termini di legge e rimane a disposizione dei soci presso la sede fino alla sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Dal bilancio sociale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti e quant'altro di patrimonialmente rilevante e di competenza dell'Associazione, nonché eventuali beni immobili.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote associative ed annuali;
- da elargizioni, contributi, beni, lasciti, liberalità, donazioni e legati ricevuti;
- da contributi e somministrazioni di ogni genere versati da privati, enti, società ed associazioni;
- da entrate ed elargizioni dipendenti dall'organizzazione di manifestazioni e spettacoli ed altre iniziative pubbliche;
- da qualsivoglia altra entrata o sopravvivenza.

Il patrimonio sociale è indivisibile. In caso di perdita della qualità di socio, per qualunque motivo avvenga, né il socio né i suoi aventi causa potranno pretendere alcunché dall'Associazione.

I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati anche in forme indirette. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

**- Art. 18 –
GRATUITA' DELLE CARICHE**

Tutte le cariche sono gratuite.

Spettano tuttavia i rimborsi delle spese sostenute per l'espletamento degli incarichi; a tale uopo il Consiglio Direttivo fissa nei limiti di tali spese, i rimborsi spettanti in sede di assegnazione degli incarichi ed approva i relativi rendiconti.

**- Art. 19 –
GRATUITA' DELLE PRESTAZIONI**

Per lo svolgimento della propria attività l'Associazione si avvale dell'apporto lavorativo volontario e personale degli aderenti prestato a servizio della comunità.

Può altresì avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente anche di soci, purché l'apporto del personale volontario permanga rilevante ed in maggioranza.

E' esclusa qualsiasi remunerazione o retribuzione ai volontari; è tuttavia ammesso il rimborso per le spese effettivamente sostenute dagli stessi, entro i limiti stabiliti, con le modalità di cui al precedente articolo, dal Consiglio Direttivo.

**Art. 20 –
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone le funzioni ed i poteri; l'eventuale patrimonio sociale, dedotte le passività, sarà devoluto interamente a fini di utilità sociale.

**- Art. 21 –
RINVIO**

Per quanto non previsto valgono le disposizioni del Codice Civile in materia.

